

VII. Lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione

Le imprese non dovrebbero, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, concedere o richiedere pagamenti o altri benefici indebiti per ottenere o mantenere una certa posizione di mercato o un altro indebito vantaggio. Del pari, esse dovrebbero respingere qualsiasi forma di istigazione alla corruzione o di concussione. In particolare, le imprese dovrebbero:

1. astenersi dall'offrire, promettere o accordare a pubblici ufficiali o a dipendenti dei propri partner commerciali indebiti vantaggi in denaro o di altro tipo. Del pari, le imprese non dovrebbero richiedere, concordare o accettare vantaggi indebiti in denaro o di altro tipo da parte di pubblici ufficiali o dipendenti dei propri partner commerciali. Le imprese non dovrebbero servirsi di terzi, quali agenti e altri intermediari, consulenti, rappresentanti, distributori, consorzi, contraenti, fornitori e associati, come canali per fornire vantaggi in denaro o di altro tipo a pubblici ufficiali, dipendenti di partner commerciali o ai loro parenti o soci in affari;
2. sviluppare e adottare meccanismi di controllo interni, nonché adeguati programmi o misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, per la prevenzione e la rilevazione della corruzione, basati su una valutazione del rischio che consideri le circostanze operative proprie di ciascuna impresa, ed in particolare il rischio di corruzione cui è soggetta (ad esempio la posizione geografica ed il settore di attività). Questi meccanismi di controllo interni, programmi e misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, dovrebbero includere un sistema di procedure finanziarie e contabili ed, in particolare, un sistema di controlli interni, volti a garantire, in misura ragionevole, la correttezza e la precisione dei libri, dei registri e della contabilità, così da impedirne l'uso a fini di corruzione o di occultamento della stessa. Tali circostanze peculiari e rischi di corruzione dovrebbero essere regolarmente controllati e sottoposti a nuova valutazione nella misura necessaria ad assicurare che i meccanismi di controllo interni, i programmi o le misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme adottati siano adeguati ed ancora efficaci, ed a ridurre il rischio che le imprese si rendano complici di atti corruzione, di istigazione alla corruzione e di concussione;
3. inserire nei meccanismi di controllo interni, programmi o misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, disposizioni che vietino o scoraggino il ricorso a piccoli pagamenti di facilitazione, generalmente illegali nei paesi in cui vengono effettuati, e ove tali pagamenti vengano effettuati, registrarli accuratamente nei libri contabili e nei rendiconti finanziari;
4. tenuto conto degli specifici rischi di corruzione cui vanno incontro, mettere in atto una *due diligence*, adeguatamente documentata, in merito al reclutamento e alla supervisione adeguata e regolare degli agenti, garantendo che la loro retribuzione sia adeguata ed esclusivamente connessa a servizi leciti. Se del caso, tenere una lista degli agenti impegnati nelle transazioni con gli organismi pubblici e con le imprese statali, da tenere a disposizione delle autorità competenti, conformemente ai requisiti applicabili alla divulgazione al pubblico;
5. accrescere la trasparenza delle loro attività di lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione. Esse potrebbero, per esempio, assumere pubblicamente degli impegni contro la corruzione, l'istigazione alla corruzione e la concussione e fornire informazioni sui sistemi di gestione, sui meccanismi interni di controllo, sui programmi o sulle misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, adottati per onorare tali impegni. Le imprese dovrebbero rafforzare altresì l'apertura ed il dialogo con il pubblico, in modo da promuovere la presa di coscienza e la collaborazione nella lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione;
6. promuovere la consapevolezza dei dipendenti circa le politiche adottate dall'impresa, i controlli interni, i programmi o le misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme nella lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione, e promuovere l'osservanza di tali politiche, programmi o misure tramite un'adeguata diffusione degli stessi e l'adozione di programmi di formazione e di procedure disciplinari;
7. astenersi dal versare qualsivoglia contributo illecito a candidati a cariche pubbliche,

a partiti politici o ad altre organizzazioni politiche. I contributi politici dovrebbero conformarsi integralmente alle norme sulla divulgazione delle informazioni ed essere resi noti ai responsabili dell'impresa.

Commenti alla lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione

74. La corruzione pregiudica le istituzioni democratiche e il buon governo dell'impresa. Scoraggia gli investimenti e distorce le condizioni di concorrenza internazionali. In particolare, la distrazione di fondi dovuta a pratiche corruttive vanifica gli sforzi compiuti dai cittadini per innalzare il livello del proprio benessere economico, sociale e ambientale e ostacola gli sforzi per ridurre la povertà. Le imprese hanno un ruolo importante da giocare nella lotta contro queste pratiche.

75. La correttezza, l'integrità e la trasparenza sia nell'ambito pubblico sia in quello privato sono concetti fondamentali nella lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione. La comunità imprenditoriale, le organizzazioni non governative e quelle intergovernative cooperano tutte per rafforzare il pubblico sostegno alle misure contro la corruzione e per favorire la trasparenza e la consapevolezza pubblica in merito ai problemi della corruzione. Anche l'adozione di pratiche adeguate di governo dell'impresa è un elemento essenziale per promuovere una cultura etica all'interno delle imprese.

76. La Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (nel seguito *Convenzione anti-corruzione*) è entrata in vigore il 15 febbraio 1999. La *Convenzione anti-corruzione*, come pure la Raccomandazione sul rafforzamento della lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (*Raccomandazione anti-corruzione 2009*), la Raccomandazione sulle misure fiscali per il rafforzamento della lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 2009 e la Raccomandazione sulla corruzione e sul credito ufficiale all'esportazione del 2006 sono gli strumenti fondamentali dell'OCSE che affrontano le attività di corruzione dal lato dell'offerta. Esse mirano ad eliminare l'"offerta" di tangenti ai pubblici ufficiali stranieri, attribuendo a ciascun paese la competenza sulle attività delle proprie imprese e sugli atti commessi nel proprio territorio. È stato stabilito un programma di monitoraggio rigoroso e sistematico dell'attuazione della *Convenzione anti-corruzione* da parte dei paesi, al fine di promuovere la piena attuazione di tali strumenti.

77. La *Raccomandazione anti-corruzione del 2009*, in particolare, invita i governi firmatari ad incoraggiare le proprie imprese a mettere a punto e adottare adeguati meccanismi di controllo interni, programmi e misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, al fine di prevenire e individuare la corruzione transnazionale, tenendo conto della Guida alle buone pratiche nei controlli interni, nell'etica e nella conformità alle norme, inclusa come Allegato II nella *Raccomandazione anti-corruzione del 2009*. La Guida alle buone pratiche è destinata alle imprese, alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni professionali; essa evidenzia le buone pratiche mirate a garantire l'efficacia dei meccanismi di controllo interni, dei programmi e delle misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, nel prevenire e rilevare la corruzione transnazionale.

78. Altre iniziative del settore privato e della società civile possono, del pari, aiutare le imprese a progettare e attuare politiche efficaci contro la corruzione.

79. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005, contiene una vasta gamma di parametri, misure e regole per la

6 - Ai sensi della Convenzione, una "tangente" è definita come "il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché un ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell'ambito del commercio internazionale". (trad. it. MAE). I Commenti alla Convenzione (paragrafo 9) precisano che i "piccoli pagamenti", detti "facilitazioni", "non costituiscono dei pagamenti 'in vista di ottenere o di mantenere un mercato o altro indebito vantaggio' ai sensi del paragrafo 1 e, di conseguenza, essi non costituiscono un'infrazione a tale disposizione. Tali pagamenti, che sono fatti, in alcuni paesi, per incitare i pubblici ufficiali ad esercitare le proprie funzioni, in particolare quando si tratta di rilasciare un'autorizzazione o un permesso, sono generalmente illeciti nel paese straniero interessato. Gli altri paesi possono e dovrebbero affrontare questo fenomeno corrosivo con misure quali il sostegno del programma di buona gestione degli affari pubblici...".

lotta alla corruzione. Ai sensi di tale Convenzione, gli stati firmatari devono vietare sia ai propri ufficiali di ricevere tangenti, sia alle proprie imprese di corrompere pubblici ufficiali, nazionali, esteri od appartenenti alle organizzazioni pubbliche internazionali, e devono prendere in considerazione la possibilità di impedire la corruzione tra privati. L'UNCAC e la *Convenzione anti-corruzione* si supportano e si completano reciprocamente.

80. Sotto il profilo della "domanda", le buone pratiche di governo d'impresa hanno la loro importanza nell'evitare alle imprese le richieste di tangenti. Le imprese possono sostenere iniziative collettive tese a resistere all'istigazione alla corruzione e alla concussione. Tanto i governi dei paesi d'origine quanto quelli dei paesi ospitanti dovrebbero assistere le imprese alle prese con tali fenomeni. La Guida alle buone pratiche per taluni articoli della Convenzione, in Allegato I alla *Raccomandazione anti-corruzione del 2009*, dichiara che la Convenzione anticorruzione dovrebbe essere attuata in modo da non procurare un argomento difensivo o un'eccezione nel caso in cui il pubblico ufficiale straniero istighi alla corruzione. Inoltre, l'UNCAC richiede che l'istigazione alla corruzione da parte di pubblici ufficiali nazionali sia considerata un illecito penale.